

SENTENZA

N° 2187
DEP. 30 OTT. 2006
CRON. 6292
REP. 3100

N. 9742\05 RG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, nelle persone dei *oggetti:*
magistrati *Multi De contract*
risarc. del da

Dr. ROBERTO ZACCO	Presidente
Dr. FRANCESCO SPACCASASSI	giudice rel.
Dr. ANDREA FIDANZIA	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa N. 9742\05 RG promossa da

, con l'avv. P. Polato ; come da mandato in atti ; *30 OTT. 2006*
Avvicinale

parte attrice

Contro

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA, con l'avv. G. Solinas, come da
mandato in atti ;

parte convenuta

Oggetto : nullità contratto – risarcimento del danno .

Conclusioni :

_____ e _____ come da istanza di
fissazione di udienza ;

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA spa : come da atto di citazione ;

FATTO E DIRITTO

Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 16 comma 5° D.L.vo 17.1.2003 n. 5, con la conseguenza che per la parte narrativa deve richiamarsi quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi.

Gli attori hanno chiesto , in relazione a plurime violazioni della normativa sugli investimenti finanziari, nonché del regolamento consob n. 11522, che la banca convenuta fosse condannata alla restituzione (o al risarcimento del danno in misura equivalente) della somma di Euro 15.000,00 stante la nullità o inefficacia o annullabilità dell'ordine di acquisto delle obbligazioni CIRIO del 16.11.2000. Chiede che sia disposta la esibizione del prospetto informativo e che fosse disposta una CTUI per quantificare il danno.

Si costituiva la Banca convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree ritenendole in larga parte fondate su doglianze che non attengono all'ordine in esame ma a vicende che coinvolgono indistintamente l'intero mondo bancario . Rilevava , quanto al caso dell'ordine impartito dagli attori , che : a) era stato stipulato il prescritto contratto quadro doc. 3) ; b) l'ordine è stato impartito per iscritto (doc. 5) ; c) che venne consegnato il documento sui rischi in generale (doc. 4) ; d) che il _____ in altra agenzia della CARIVE aveva nel 1998 obbligazioni della stessa CARIVE per 50 milioni di lire (doc. 2) ; e) non vi fu alcun consiglio del funzionario di banca ma fu il _____ a dire di volere quel titolo ; f) la CARIVE non ha in alcun modo partecipato al collocamento o alla sollecitazione all'investimento del titolo; g) l'acquisto avvenne in contropartita ma solo perché il giorno prima la banca aveva acquistato 30.000 Euro di bond Cirio (al prezzo di 101,72) al solo fine di far fronte alle richieste dei clienti ; f) che non vi fu da parte della banca acquisto ingente di titoli CIRIO da trattenere nel portafoglio per poi venderli ai clienti; g) l'acquisto avvenne per 102,25 , dunque superiore al prezzo di emissione di 99,66, segno che il mercato stava apprezzando il titolo e che le domande erano superiori alla offerta ; h)

né la stampa specializzata dell'epoca segnalò rischi rispetto al titolo (doc. 8-10) ; i) né i sospetti possono desumersi con il senno poi , peraltro evidenziando come dalla stessa audizione del Presidente della CONSOB il 20.1.2004 avanti alle Commissioni riunite emerge tutta la difficoltà da parte della stessa CONSOB di poter conoscere quegli elementi che poi sono risultati dopo il default; l) che al più la mancata informazione attiene a profili risarcitori e non da luogo a nullità (in tal senso Cass. civ. 29.9.2005) e che è onere dell'investitore provare il nesso causale atteso che l'art. 23 TUF impone una inversione dell'onere della prova solo in ordine alla diligenza .

Il giudice relatore non ammetteva con decreto dell'11 marzo 2006 le prove richieste dalle parti così motivando : << Atteso che si tratta di una somma non eccessiva (euro 15.000) ; che il [] aveva già avuto modo di investire in obbligazioni ; che [] non vi erano all'epoca (novembre 2001) motivi particolari per ritenere che il titolo andasse sconsigliato; che , in ipotesi , anche un eventuale difetto di informazione (che peraltro non poteva che riguardare il tipo di titolo e quindi elementi già descritti nel documento sui rischi in generale, atteso che sul titolo specifico (quei bon CIRIO) stando al mercato e alla stampa specializzata non vi erano motivi di allarme) è da ritenere che l'operazione fosse adeguata ; e comunque , accedendo alla tesi risarcitoria anche una eventuale informazione incompleta e non del tutto esaustiva non ha nesso con il danno poiché gli elementi già descritti (l'acquisto ad un prezzo superiore a quello di emissione , il favore del mercato ; le informazioni della stampa specializzata) inducevano ad una valutazione positiva e non negativa , a meno che non si ritenga che la banca convenuta avesse elementi di conoscenza non noti al << mercato >> ; ad accedere, invece, alla tesi della nullità , i capitoli di prova della banca sono pertinenti e rilevanti (provare che fu il [] a richiedere il titolo e che gli venne detto che il tasso di una obbligazione è inversamente proporzionale alla solidità economica del soggetto emittente) ; al riguardo deciderà il collegio >>.

Rileva il collegio che il quadro complessivo descritto dal giudice relatore deve , invece , indurre a ritenere che l'operazione sia da ritenersi inadeguata . E' vero che si tratta di una somma non eccessiva (euro 15.000) ma neanche irrisoria. E' vero altresì che il [] aveva già avuto modo di investire in obbligazioni e che non vi erano all'epoca (novembre 2001) motivi particolari per ritenere che il titolo andasse sconsigliato, tanto più che all'epoca la stampa specializzata non riferiva alcun motivo di allarme sulle obbligazioni CIRIO . Va rilevato , tuttavia, che l'insieme degli investimenti degli attori ammontava a 80 milioni di vecchie lire, di cui lire 50 milioni in obbligazioni della stessa banca convenuta e quasi circa 30 milioni nelle obbligazioni qui in esame , peraltro ad un significativo tasso del 7,5% . Dunque , le obbligazioni CIRIO acquistate dagli attori rappresentano quasi il 40% degli investimenti effettuati , il che evidenzia la insufficiente differenziazione poiché , per quanto non vi fossero all'epoca dell'acquisto indicazioni negative sul << titolo >> , comunque si trattava di una obbligazione dal cui tasso si poteva desumere il potenziale grado di rischiosità . Né può essere valorizzata la circostanza che anche i restanti 50 milioni erano investiti in obbligazioni

5/

poiché trattandosi di obbligazioni della stessa CA.RI.VE., ed è da ritenere che la stessa convenuta converrà che non erano obbligazioni a rischio, ciò induce a ritenere che gli attori non fossero investitori << aggressivi >> o comunque propensi all'acquisto di titoli significativamente remunerativi e a rischio.

Si tratta, quindi, di operazione inadeguata. Pertanto, l'intermediario poteva eseguire l'operazione solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. E' opportuno qui richiamare l'orientamento già espresso dal Tribunale di Venezia circa la nullità dell'ordine laddove l'operazione sia oggettivamente inadeguata e non vi sia esplicita menzione dell'avvertenza data. Si è ritenuto, infatti, che << l'art. 29 reg. Consob, ha stabilito una semplice regola di comportamento/responsabilità nel porre a carico dell'intermediario l'obbligo di informare l'investitore dell'inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni che ne sconsigliano l'attuazione, ma ha introdotto una vera e propria regola di validità del contratto d'acquisto dello strumento finanziario, un elemento costitutivo del medesimo, nel prescrivere che, qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'ordine, questo debba rivestire la forma scritta (o, in caso di ordine telefonico, la registrazione di quest'ultimo su nastro magnetico o su altro supporto equivalente) in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Posto che la prescrizione della forma quale elemento costitutivo di un contratto risponde normalmente ad un'esigenza di responsabilizzazione del consenso, di mettere in guardia colui che compie un atto di particolare importanza in ordine alle conseguenze dello stesso, che esigono, proprio per questo, una maggiore ponderazione - non a caso è prevista la forma scritta per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari - e' indubitabile che, nella stessa prospettiva, l'art. 29, nel caso di operazione non adeguata, abbia voluto, con particolare rigore, imporre una particolare forma in relazione all'esigenza di maggior tutela del risparmiatore. Come già osservato da questo Tribunale in precedenti analoghi, si tratta di un requisito di forma che risponde ad un'esigenza di sostanza di protezione dell'investitore nel compimento di un'operazione assai delicata e potenzialmente dannosa per lo stesso, analogamente a quanto avviene in altre situazioni in cui l'ordinamento ha ritenuto che il rispetto di determinate forme, in relazione ai particolari effetti da ricollegarsi ad un determinato atto, costituisca l'unica garanzia dell'effettiva ponderazione della scelta negoziale (es. la forma dell'atto pubblico, a norma dell'art. 782 cod. civ., nella donazione è richiesta in relazione alla gratuità dell'atto). La violazione della prescrizione di forma richiesta dall'art. 29 regolamento consob dà luogo alla nullità del singolo ordine d'acquisto >>.



Va accolta, pertanto, la domanda di restituzione della somma versata dagli attori alla banca per l'acquisto delle obbligazioni CIRIO. Infatti, << qualora venga acclarata la mancanza di una "causa acquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto

stesso è quella di ripetizione di indebitò oggettivo >> ; Cass. civ. n. 10498 dell'1.8.2001 . In tema di indebitò , l'art. 2033 c.c. dispone che << chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato . Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede , dal giorno della domanda >> .

Il titolo va restituito alla banca , così come l'importo delle cedole incassate . Gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale poiché , nel caso qui in esame , e tanto più in una problematica (quella dei bond) all'attenzione della giurisprudenza solo da un paio d'anni , è da escludere che la banca abbia agito in mala fede facendo sottoscrivere agli attori un ordine viziato .

Le spese seguono la soccombenza , liquidate d'ufficio in assenza di nota .

PQM


Il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando nella causa promossa da _____ e _____ contro CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA , disattesa ogni altra eccezione e domanda, così provvede:

- 1) **Dichiara** la nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni Cirio Fin 002 codice ISIN XS0119755428 per un valore nominale di 15.000 euro del 16.11.2000;
- 2) **condanna** la CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA spa alla restituzione agli attori _____ e _____ della somma di Euro 15.000, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo ;
- 3) **condanna** gli attori a restituire alla convenuta CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA spa il titolo di cui al punto 1;
- 4) **condanna** i medesimi attori alla restituzione alla convenuta delle cedole percepite pari ad euro 983,08, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo ;
- 5) **condanna** la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore degli attori liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 2000,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari , oltre spese generali ed accessori

Venezia, li 28 settembre 2006

Il Giudice est.

Dr. Francesco Spaccasassi



Il Presidente

Dr. Roberto Zacco

